



COMUNE DI POSTIGLIONE

(Provincia di Salerno)

Piazza Armando Diaz, 3 – 84026 Postiglione (SA) – mail utc@comunepostiglione.sa.it pec utc@pec.comunepostiglione.sa.it

Prot. n. 00770 del 26.03.2020

ORDINANZA SINDACALE N° 09 DEL 26 MARZO 2020

N° 09 DEL 26.03.2020	OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - CHIUSURA STRADE COMUNALI SECONDARIE
-------------------------	---

L'anno Duemilaventi, il giorno 26, del mese di Marzo, nel proprio Ufficio,

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Visti i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020.

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 10 del 10/03/2020, n. 11 del 10/03/2020, n. 12 del giorno 11/03/2020, n. 13 del 12/03/2020, n. 14 del 12/03/2020, n. 15 del 13/03/2020, n.16 del 13/03/2020, n. 19 del 20/03/2020 e n. 23 del 25.03.2020.

Vista l'ordinanza congiunta del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno del 22/03/2020.

Visto il DPCM 22 marzo 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 22/03/2020.

Richiamata l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 20 del 22/03/2020.

Tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi sul territorio nazionale, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale.

Dato atto che i provvedimenti sopra richiamati si pongono l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità.

Considerato che in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Postiglione, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti ed in linea con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati e, in tal senso, pienamente rispettosi del limite posto dall'art. 35 del D.L. 2.3.2020 n. 9.

Ritenuto necessario porre in essere interventi urgenti ed improcrastinabili che prevenivano ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute e per la pubblica incolumità, tra cui, per quanto specificatamente oggetto del presente provvedimento, la chiusura al traffico, sino al giorno 14 aprile 2020 incluso, di alcune strade comunali secondarie, queste ultime tuttora percorse da cittadini e persone residenti nei Comuni limitrofi.

Considerata la vasta estensione dell'intero territorio comunale di circa 48 Km², nonché delle numerose strade secondarie presenti, per evitare spostamenti indiscriminati tra un Comune e l'altro che, nonostante i controlli delle forze dell'ordine, nostro malgrado, ancora avvengono.

Ritenuto quindi necessario ed urgente procedere alla chiusura di alcune strade comunali, rendendo così possibile un migliore controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, così come richiesto anche dalla Prefettura di Salerno Ufficio Territoriale del Governo.

Richiamati:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)."

- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., che rispettivamente prevedono c. 4 - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

c. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...).

Dato atto che la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90.

ORDINA

entro le 24 ore dalla pubblicazione della presente ordinanza la chiusura delle seguenti strade comunali fino al 14 aprile 2020 compreso, salvo proroga:

- 1. strada comunale San Lorenzo ingresso dal Comune di Sicignano degli Alburni;**
- 2. strada comunale Moscia all'altezza dell'abitazione Passannante;**
- 3. strada comunale Costa all'altezza dell'abitazione Mottola (lato Controne) e all'altezza dell'incrocio dopo l'agriturismo Sorgituro/proprietà Arena;**
- 4. strada comunale Monaco all'altezza del ponte;**
- 5. strada comunale Civetta, a valle all'altezza dell'abitazione Vecchio, mentre a monte all'innesto con la SP 60;**
- 6. strada comunale San Rimedio all'altezza dell'abitazione Marcigliano lato valle.**

DISPONE

la chiusura di accesso con new jersey/blocchi e/o transennate o, comunque, delimitate con opportuno materiale **ad alta visibilità**.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D. Lgs. 267/2000.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità alla presente ordinanza mediante la sua pubblicazione - all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune: <http://postiglione.gov.it> , [sulla pagina Facebook del Comune](#) e nei luoghi e locali pubblici ancora aperti.
- di incaricare la Polizia Municipale del Comune di Postiglione all'esecuzione della presente ordinanza.
- di trasmettere di copia della presente:
 - alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno.
 - al Comando Stazione Carabinieri di Postiglione.
 - al Comando Polizia Locale di Postiglione.
 - ai Comuni di Sicignano degli Alburni e Serre.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente provvedimento, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno; o *in alternativa* entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
F.to Dott. Mario Pepe